



**TRIBUNALE DI TORINO**  
- SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

**DECRETO**

nel **Proc. 36927/2022 V.G.** avente ad oggetto  
l'istanza di esdebitazione proposta da [REDACTED]

Il Tribunale di Torino, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente
dott.ssa	Carlotta Pittaluga	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice relatore

**esaminata** l'istanza di esdebitazione depositata da [REDACTED], dichiarato fallito da questo Tribunale con sentenza del 22/7/2020 quale titolare della ditta individuale [REDACTED] (fall. n. 103/2020; Curatore dott. [REDACTED]);

**esaminati** gli allegati all'istanza, gli atti della procedura fallimentare (chiusa con decreto ex art.118, n. 4, l. fall. del 22/12/2022), nonché il parere del Curatore, favorevole all'accoglimento del ricorso per esdebitazione presentato dal ricorrente;

**instaurato** il contraddittorio con i creditori insinuati al passivo del fallimento, a cui è stata comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al giudice relatore;

**dato atto** che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e l'Agenzia delle Entrate, con memorie depositate nel fascicolo telematico il 13/2/2023, hanno espresso il loro dissenso all'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, non essendo stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali;

**osserva** quanto segue.

**§1.** Occorre preliminarmente stabilire se nel presente procedimento vada applicata la disciplina dell'esdebitazione prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), in vigore dal 15/7/2022, o quella contenuta nella Legge Fallimentare.

Le conseguenze di tale decisione non sono di poco conto, dal momento che le due discipline differiscono – oltre che sui alcuni aspetti procedurali – nell'individuazione dei presupposti sostanziali dell'esdebitazione: la nuova normativa non contempla più tra i requisiti dell'esdebitazione quello c.d. oggettivo, previsto invece dall'art. 142, comma 2, l. fall., ove si afferma che *"l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali"*. Requisito che pacificamente non sussiste nel caso in esame, considerato che il fallimento è stato chiuso ai sensi dell'art. 118 n. 4 l. fall., senza alcun riparto a favore dei creditori concorsuali.

**§1.1.** Analizzando la giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore del CCII, può notarsi una progressiva diffusione tra gli interpreti ed i commentatori della tendenza a svalutare il requisito oggettivo dell'esdebitazione, che è stata da ultimo intesa come soddisfazione dei creditori concorsuali in percentuale non irrisoria (cfr. Cass. Civ. 20 aprile 2017 n. 9917, Cass. Civ. 27 marzo 2018, n. 7550 e Cass. 30 luglio 2020, n. 16263). Ciò ha comportato la concessione del beneficio dell'esdebitazione anche in presenza di pagamenti di crediti percentualmente molto bassi rispetto alla massa passiva accertata in sede concorsuale.

Tale tendenza, ampiamente diffusa in giurisprudenza, è stata per lo più giustificata con la necessità di adottare una prospettiva dichiaratamente attenta al *favor debitoris*, e, in alcune delle pronunce di merito più recenti, con l'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i debitori che siano stati sottoposti a procedure concorsuali prima dell'entrata in vigore del CCII e quelli che lo sarebbero stati dopo quel momento.

Emblematico di questa tendenza è il precedente della Corte d'Appello di Bologna del 18/2/2022, citato dalla parte ricorrente, nel quale è affermato che *"in ragione della legge delega n° 155 del 2017 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"), dell'approvazione del nuovo CCII (d.lgs. n° 14/2019), della direttiva n° 1023/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art. 14-quaterdecies della legge n° 3 del 2012 (come modificato dalla legge n° 176 del 2020), il requisito oggettivo per l'esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito ad ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dei debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Ne deriva che se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell'ordinamento attuale del parametro oggettivo esso dovrebbe svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore"*.

**§1.2.** Una volta entrato in vigore il CCII, alcuni Tribunali hanno emesso pronunce nelle quali sono giunti a ritenere applicabile la disciplina dell'esdebitazione prevista nel CCII anche a ricorsi relativi a procedure fallimentari chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, sulla base di una motivazione che fa leva, da un lato, sull'assenza di una regolazione del diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione e, dall'altro, sulle caratteristiche dell'istituto dell'esdebitazione (cfr. Trib. Verona, 2/12/2022, richiamata successivamente da Trib. Mantova 9/2/2023).

Ritiene questo Tribunale di aderire a questo orientamento, sulla base delle considerazioni che seguono.

**§1.3.** L'art. 390 CCII, rubricato "*Disciplina transitoria*", stabilisce l'ultrattività della Legge Fallimentare e della L. n. 3/2012 (i) per i ricorsi, le proposte e le domande depositati prima del 15/7/2022 – data di entrata in vigore del CCII –, (ii) per le procedure concorsuali pendenti a tale data e (iii) per le procedure concorsuali aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati anteriormente a tale data.

La norma in esame non contiene alcun riferimento espresso all'istituto dell'esdebitazione, né pare fare riferimento implicito a tale istituto, a meno che non si intenda qualificare l'esdebitazione come naturale propaggine di una procedura fallimentare chiusa antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCII o pendente a tale data. Un'operazione ermeneutica di questo tipo non appare tuttavia corretta, considerato che l'istituto dell'esdebitazione risulta dotato di una propria autonomia rispetto alla procedura concorsuale a cui accede: sul piano procedimentale, il deposito di un ricorso per l'esdebitazione dà luogo ad un procedimento autonomo che rappresenta un'appendice solamente eventuale della procedura concorsuale; sul piano sostanziale, l'esdebitazione "*ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa*" (Trib. Verona, cit.).

Tale autonomia è ancora più evidente nella disciplina prevista dagli artt. 142 ss. l. fall. e 14-terdecies l. n. 3/2012, ove si prevedeva che l'effetto tipico dell'esdebitazione conseguente al fallimento o alla liquidazione giudiziale – e cioè "*il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali*" – conseguisse ad una pronuncia del giudice che poteva intervenire, su istanza di parte, non solo "*con il decreto di chiusura*" – e dunque con un atto tipico della procedura concorsuale – ma anche esaurita la procedura stessa, nell'ipotesi in cui il ricorso fosse presentato entro un anno dalla chiusura.

D'altra parte, tanto nella vecchia disciplina che in quella attuale, non pare dubitabile che l'effetto tipico dell'esdebitazione, e cioè l'"*inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione*"

*giudiziale o di liquidazione controllata"* (art. 278 CCII), consegua ad una pronuncia costitutiva del Tribunale, avente efficacia *ex nunc*.

A queste premesse consegue che *"l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, CCII può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale"*, i quali *"devono essere accertati sulla base della legge vigente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell'art. 11 preleggi c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF"* (Trib. Verona, cit.).

**§2.** Stabilito, pertanto, che il Tribunale deve accogliere l'istanza di esdebitazione ove sussistano i soli presupposti sostanziali previsti dall'art. 280 CCII (di fatto sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dall'art. 142, comma 1, l. fall.), si osserva che, dalla relazione richiesta al Curatore del fallimento e dai documenti in atti, risulta che il debitore:

- non ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa;
- non ha distratto l'attivo o espresso passività insussistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- non ha in alcun modo ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura;
- ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione.

L'istanza di esdebitazione deve, dunque, essere accolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,  
in accoglimento del ricorso presentato da [REDACTED]  
visti gli artt. 278 ss. CCII,


**dichiara** inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti nell'ambito della procedura fallimentare n. 103/2022, ad eccezione di quelli indicati nell'art. 278, comma 7 CCII, e con salvezza dei diritti vantati nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 278, comma 6, CCII

**manda**

- la Cancelleria di comunicare il presente decreto agli organi della procedura, al pubblico ministero e al debitore istante e di pubblicare il presente decreto nel Registro delle Imprese;
- il debitore istante di comunicare il presente decreto ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti mediante lettera raccomandata/PEC.

Torino, 9 marzo 2023

Il Giudice Estensore  
(dott. Stefano Miglietta)



Il Presidente  
(dott.ssa Vittoria Nosengo)

